



*Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento.*

### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

*1. Approvazione del modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di cui all'art. 39, comma 12, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*

Con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti da presentare, secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1.1 La domanda di definizione di cui al punto 1 deve essere utilizzata dai soggetti che, ai sensi dell'art. 39, comma 12, sopra citato, intendono definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

## *2. Descrizione e contenuto del modello*

Il modello di domanda di cui al punto 1 si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, e la lite fiscale oggetto di definizione.

## *3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa*

3.1 Il modello di cui al punto 1 verrà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). La data a decorrere dalla quale il modello sarà reso disponibile all'utenza verrà resa nota con successiva comunicazione.

3.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti *internet*, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti *laser* o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

3.4 La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica secondo le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato A.

## *4. Modalità di presentazione della domanda*

4.1 Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione di cui al punto 1 esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In alternativa, l'invio può essere effettuato rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, a cui va consegnata la domanda

debitamente compilata e sottoscritta. In ogni caso la domanda va consegnata in tempo utile all'esecuzione della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di non accettare l'incarico.

4.2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando il prodotto di compilazione a cui gli utenti abilitati all'utilizzo dei canali *Entratel* o *Fisconline* potranno accedere gratuitamente attraverso il sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). La data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.

4.3 È fatto comunque obbligo, sia ai soggetti incaricati della trasmissione telematica sia alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate che effettua l'invio telematico su richiesta del soggetto interessato, di rilasciare allo stesso una copia cartacea della domanda di definizione, predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.2, contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica.

4.4 I medesimi soggetti di cui al precedente punto 4.3 sono, altresì, obbligati a consegnare al soggetto interessato copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

4.5 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dall'istante e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura dell'istante fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.

## *5. Modalità di versamento*

5.1 Per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato entro il 30 novembre 2011 un separato versamento.

5.2 Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate mediante il modello "F24 *Versamenti con elementi identificativi*", qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si

riferisce. È esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.3. Le indicazioni specifiche per la compilazione del modello F24 sono state stabilite con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, che ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti ed il codice identificativo relativo al “*soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio*”.

5.4. La definizione si perfeziona mediante l'integrale pagamento delle somme dovute entro il termine indicato nel precedente punto 5.1 e la successiva presentazione della domanda di definizione cui al punto 1 entro il termine fissato dall'art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011. Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda.

5.5. In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione, con le modalità previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al termine per il versamento fissato dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, sono versate con le modalità previste ai punti 5.2. e 5.3. entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

## **Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, “*le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*”. La lettera f) del predetto comma 12 dispone che “*con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate*

*sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma*". Il presente provvedimento è emanato ai sensi di quest'ultima disposizione legislativa.

### **Riferimenti normativi**

#### *a) Disposizioni riguardanti l'Agenzia delle Entrate ed il suo Direttore*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (artt. 5, comma 1 e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

#### *b) Disposizioni riguardanti la definizione delle liti fiscali*

Art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "*Chiusura delle liti fiscali pendenti*".

Roma, 13 settembre 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

## CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

### *Struttura e formato del modello*

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

### *Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni*

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

### *Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni*

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sestimi di pollice;

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

### *Colori*

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

## DOMANDA PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

(art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003**

**Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.**

### **Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella domanda sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle liti fiscali pendenti. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

### **Dati personali**

I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della lite fiscale pendente individuata nella domanda stessa. Indicando il numero di telefono o cellulare si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

### **Modalità del trattamento**

La domanda, può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle domande:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

### **Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

### **Responsabili del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

### **Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

### **Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

## DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE

ARTICOLO 39, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO,  
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111

<b>DIREZIONE REGIONALE o PROVINCIALE COMPETENTE</b>	Codice ufficio		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE</b>	Codice fiscale		
<b>Persone fisiche</b>	Cognome	Nome	Sesso (barrare la casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica
	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p. Codice comune
<b>Residenza / Sede legale</b> (o se diverso domicilio fiscale)	Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo		Numero civico
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI</b>  Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni)	Codice fiscale (obbligatorio)	Codice carica	Codice fiscale società o ente dichiarante
	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
	RISERVATO AL RAPPRESENTANTE RESIDENTE ALL'ESTERO Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale	Comune (o Stato estero)  Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero	Provincia (sigla)
<b>DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE</b>	Organo giurisdizionale	Sede	
	Tipo di atto impugnato	Numero atto impugnato	
	Periodo d'imposta / anno di registrazione	Data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello giorno mese anno	
	Registro Generale numero anno	Numero ricevuta	
	Valore della lite	Importo dovuto	
	Data di versamento giorno mese anno	Importo versato in pendenza di giudizio	
	Importo versato per la definizione		
<b>FIRMA DELLA DOMANDA</b>			
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
	Impegno a presentare in via telematica la domanda		
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	



## DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE

(Articolo 39, comma 12, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di domanda e nelle istruzioni si riferiscono al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, se non diversamente specificato.

#### Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado che intendono definire, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le liti di valore non superiore a 20.000 euro e in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado di Trento e di Bolzano, alla Commissione tributaria centrale, al Giudice ordinario nonché alla Corte di cassazione.

Le somme dovute per la definizione delle liti pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine previsto dalla lett. a) dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 e comunque prima della presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine specificato alla lett. b) della disposizione legislativa sopra citata.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o da altri siti *internet*, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti *laser* o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

#### Compilazione del modello

Per consentire l'adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:

- frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- quadro "DIREZIONE REGIONALE O PROVINCIALE COMPETENTE", destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato;
- quadro "DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la lite pendente oggetto di definizione;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la domanda di definizione.

#### Direzione regionale o provinciale competente

Indicare il codice della Direzione provinciale o regionale che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione.

Tale codice è reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso "Contatta l'Agenzia>Ufficio>Uffici dell'Agenzia".

#### Dati identificativi del richiedente

**Codice fiscale:** indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Persone fisiche:** indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Soggetti diversi dalle persone fisiche:** indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice dalla ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA".

**Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale):** indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

## Riservato a chi presenta la domanda per altri

**Codice fiscale:** Nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

**Codice carica:** in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo caso:

**Codice fiscale società o ente dichiarante:** nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

**Riservato al rappresentante residente all'estero - Residenza anagrafica (o se diverso) domicilio fiscale:** I dati relativi alla "residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale", devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante sia residente all'estero.

## Dati della lite fiscale pendente

**Organo giurisdizionale:** indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia giurisdizionale, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria centrale, Giudice ordinario, Corte di cassazione).

**Sede:** indicare la città in cui ha sede la Commissione tributaria o il Giudice ordinario.

**Tipo di atto impugnato:** il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni).

**Numero atto impugnato:** il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

**Periodo d'imposta / anno di registrazione:** indicare nel formato *aaaa* il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

**Data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello:** indicare la data di notifica dell'atto introduttivo relativo al grado di giudizio in cui pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla Commissione tributaria centrale o per cassazione negli ulteriori gradi di giudizio). Il campo ha il seguente formato *gg/mm/aaaa*.

Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale.

**Registro Generale:** indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato *numero/anno xxxxx/aaaa*. La compilazione di questo campo è facoltativa.

**Numero ricevuta:** indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa.

**Valore della lite:** il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse.

**Importo dovuto:** indicare l'importo dovuto per la definizione.

**Data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento delle somme dovute per la definizione, nel formato *gg/mm/aaaa*.

**Importo versato per la definizione:** indicare l'importo versato per la definizione. Se non è stato versato alcun importo, indicare 0.

**Importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma dei tributi, degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni di spettanza dell'Agenzia delle entrate, pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non vanno indicati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi.

## Firma della domanda

La firma va apposta nell'apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

## Impegno alla trasmissione telematica

Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la domanda.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- il proprio numero di iscrizione all'albo, se si tratta di CAF;
- la data, nel formato *gg/mm/aaaa*, di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione.

Deve essere barrata la casella "Impegno a presentare in via telematica la domanda".

Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'intermediario.

## TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI	
1. Società in accomandita per azioni	28. Aziende coniugali
2. Società a responsabilità limitata	29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
3. Società per azioni	50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	51. Condomini
5. Altre società cooperative	52. Depositi I.V.A.
6. Mutue assicuratrici	53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
7. Consorzi con personalità giuridica	54. Trust
8. Associazioni riconosciute	55. Amministrazioni pubbliche
9. Fondazioni	56. Fondazioni bancarie
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica	57. Società europea
11. Consorzi senza personalità giuridica	58. Società cooperativa europea
12. Associazioni non riconosciute e comitati	
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	
14. Enti pubblici economici	
15. Enti pubblici non economici	
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	
17. Opere pie e società di mutuo soccorso	
18. Enti ospedalieri	
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale	
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi	
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia	
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
25. Società in accomandita semplice	
26. Società di armamento	
27. Associazione fra artisti e professionisti	
	SOGGETTI NON RESIDENTI
	30. Società semplici, irregolari e di fatto
	31. Società in nome collettivo
	32. Società in accomandita semplice
	33. Società di armamento
	34. Associazioni fra professionisti
	35. Società in accomandita per azioni
	36. Società a responsabilità limitata
	37. Società per azioni
	38. Consorzi
	39. Altri enti ed istituti
	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
	41. Fondazioni
	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
	43. Altre organizzazioni di persone e di beni
	44. Trust

## TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione